Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 6 novembre 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 ottobre 1954, n. 1015.
Trattamento economico dei capitani maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, nonchè dei capitani maestri direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza Pag. 3634

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1954, n. 1016.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « A » di via Fratti di Terni Pag. 3634

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1954, n. 1017.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di piazza del Monte n. 3 di Pesaro Pag. 3634

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954, n. 1018.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « D. Bramante » di via Sora di Roma. Pag. 3634

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954, n. 1019.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Biella (Vercelli) . . Pag. 3635

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954, n. 1020.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Maglie (Lecce) . . . . . . Pag. 3635

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1954.
Classificazione tra le provinciali della strada da Santa Lucia all'innesto con la statale n. 18, in provincia di Salerno. Pag. 3635

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1954.
Classificazione tra le provinciali della strada detta « della Faggiola », da Palazzuolo all'innesto con la provinciale Imolese, presso Coniale, in provincia di Firenze Pag. 3635

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1954.
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine all'alluvione che ha colpito i comuni di Salerno, Cava dei Tirreni, Vietri sul Mare, Maiori, Minori e Tramonti . . . . Pag. 3635

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1954.
Licenziamento dal Corpo degli agenti di custodia di Caruso Michele di Michele . . . . . . Pag. 3636

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1954.
Approvazione del regolamento generale della Borsa-merci di Firenze . . . . Pag. 3636

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 3638

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Siena . . . . Pag. 3638
Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Napoli . . . . Pag. 3638

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria . . Pag. 3638

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 3640
Esito di ricorso . . . . . . Pag. 3640

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Graduatoria generale del concorso a trentaquattro posti di ispettore dermosilografo provinciale . Pag. 3640

Ministero dei trasporti:
Concorso per esami a quattro posti di allievo ispettore in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Pag. 3641
Concorso per titoli ad un posto di agente tecnico in prova, nel ruolo del personale tecnico subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, riservato al personale di ruolo della detta Amministrazione centrale. Pag. 3646

Ministero di grazia e giustizia: Diario delle prove scritte del concorso a duecento posti di volontario delle cancellerie e segreterie giudiziarie Pag. 3647

Prefettura di Cuneo: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo Pag. 3647

Prefettura di L'Aquila:
Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila . . . Pag. 3648
Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L Aquila. Pag. 3649

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 ottobre 1954, n. 1015.

Trattamento economico dei capitani maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, nonchè dei capitani maestri direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai capitani maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, nonchè ai capitani maestri direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza è dovuto il trattamento economico inerente al grado rivestito.

Art. 2.

Al maggiore onere di complessive lire 8.020.000 annue derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1954-55, per lire 7.000.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 250 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per lire 900.000 con le somme già stanziate nel capitolo 63 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e per lire 120.000 con le somme già stanziate nel capitolo n. 51 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA — TAVIANI — GAVA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1954, n. 1016.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « A » di via Fratti di Terni.

N. 1016. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « A » di via Fratti di Terni viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 177. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1954, n. 1017.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di piazza del Monte n. 3 di Pesaro.

N. 1017. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di piazza del Monte n. 3 di Pesaro viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 176. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954, n. 1018.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « D. Bramante » di via Sora di Roma.

N. 1018. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « D. Bramante » di via Sora di Roma viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 178. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954, n. 1019.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Biella (Vercelli).

N. 1019. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Biella (Vercelli) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1954
Atti del Governo, registro n. 86, *foglio n.* 165. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954, n 1020.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Maglie (Lecce).

N. 1020. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Maglie (Lecce) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1954
Atti del Governo, registro n. 86, *foglio n.* 164. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada da Santa Lucia all'innesto con la statale n. 18, in provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 11 marzo 1953, n. 74, con la quale il Consiglio provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada da Santa Lucia all'innesto con la statale n. 18;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 9 febbraio 1954, n. 255;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada da Santa Lucia all'innesto con la statale n. 18 in provincia di Salerno è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1954
Registro n. 30 *Lavori pubblici, foglio n.* 69

(5249)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada detta « della Faggiola », da Palazzuolo all'innesto con la provinciale Imolese, presso Coniale, in provincia di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 10 aprile 1953, n. 1633, con la quale il Consiglio provinciale di Firenze ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada, detta « della Faggiola », da Palazzuolo all'innesto con la provinciale Imolese, presso Coniale;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 6 aprile 1954, n. 797;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada, detta « della Faggiola », da Palazzuolo all'innesto con la provinciale Imolese, presso Coniale, in provincia di Firenze, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1954
Registro n. 30 *Lavori pubblici, foglio n.* 70

(5247)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1954.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine all'alluvione che ha colpito i comuni di Salerno, Cava dei Tirreni, Vietri sul Mare, Maiori, Minori e Tramonti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 13 febbraio 1952, n. 50, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Veduta la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che l'alluvione che ha colpito in data 26 ottobre u. s. il territorio dei comuni di Salerno, Cava dei Tirreni, Vietri sul Mare, Maiori, Minori e Tramonti, abbia rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione in ordine ad essa dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge sopra menzionata;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

E' dichiarato, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alla alluvione che ha colpito, in data 26 ottobre 1954, il territorio dei comuni di Salerno, Cava dei Tirreni, Vietri sul Mare, Maiori, Minori e Tramonti, tutti della provincia di Salerno.

Il presente decreto sarà comunicato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per l'industria ed il commercio
VILLABRUNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1954
Registro n. 98 *Presidenza, foglio n.* 117

(5291)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1954.

Licenziamento dal Corpo degli agenti di custodia di Caruso Michele di Michele.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il certificato rilasciato il 14 ottobre 1946 dal l'ufficiale di stato civile del comune di Catanzaro, da cui risulta che Caruso Michele di Michele ha contratto matrimonio il 12 dicembre 1945;

Ritenuto che il Caruso fu arruolato nel Corpo degli agenti di custodia il 1° maggio 1946, posteriormente cioè alla data del matrimonio, mentre dagli atti di questo Ministero il predetto risultava essere celibe;

Ritenuto che il Caruso all'atto della sua assunzione non ha dichiarato tale circostanza, la quale, se conosciuta, avrebbe impedito il suo arruolamento nel Corpo, ai sensi dell'art. 4, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere al licenziamento del Caruso, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Considerato che il predetto venne messo fuori servizio l'11 novembre 1946 per cui il suo licenziamento deve decorrere da tale data;

Visti il regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584; il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 508 ed il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Caruso Michele di Michele, guardia nel Corpo degli agenti di custodia dal 1° maggio 1946, è licenziato dal servizio a decorrere dall'11 novembre 1946, per essere stato egli arruolato in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 4, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dopo che sarà stato registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 luglio 1954

Il Ministro: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1954
Registro n. 181, *foglio n.* 168

(5267)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1954.

Approvazione del regolamento generale della Borsa-merci di Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e il regolamento per l'esecuzione di essa, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, che istituisce in Firenze la Borsa per la contrattazione delle merci;

Vista la deliberazione n. 331 del 24 maggio 1954, con la quale la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze propone il regolamento generale della Borsa-merci;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento generale della Borsa-merci di Firenze, composto di 26 (ventisei) articoli.

Roma, addì 28 agosto 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

MERCATO DELL'EFFETTIVO

CAPO I

Istituzione, scopo e vigilanza

Art. 1.

La Borsa-merci di Firenze ricostituita con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, è regolata dalle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, e delle successive modificazioni, in quanto applicabili nonchè dalle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali di Borsa.

Art. 2.

La Borsa è il luogo d'incontro per lo svolgimento delle contrattazioni di merci, di prodotti e di servizi che possono formare oggetto di scambio, esclusi i beni le cui negoziazioni in base alle disposizioni vigenti si svolgono presso le Borse valori.

Art. 3.

La Borsa è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio e della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze.

La stessa Camera provvede all'amministrazione della Borsa.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, il presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura ed i funzionari della stessa a ciò espressamente delegati, hanno libero accesso in tutti i locali della Borsa. La stessa facoltà hanno pure i funzionari del Ministero dell'industria e del commercio incaricati di funzioni di vigilanza. Le spese necessarie alla esplicazione delle funzioni predette sono a carico della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nel caso che la gestione della Borsa sia data in concessione ai sensi dell'art. 7 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29.

In tal caso gli enti concessionari, indipendentemente dagli obblighi contenuti nell'atto di concessione, hanno l'obbligo di sottoporre i loro statuti e i loro regolamenti interni all'approvazione della Camera di commercio, industria e agricoltura.

CAPO II

La Deputazione

Art. 5.

La Deputazione è composta di cinque membri effettivi e di due membri supplenti.

Essi sono nominati dal Ministro per l'industria e il commercio e durano in carica un anno. La nomina di tre dei suddetti membri effettivi e di due membri supplenti è fatta su designazione della Camera di commercio, industria e agricoltura, la quale deve scegliere le persone da designare fra gli appartenenti alla categoria interessata all'attività della Borsa.

Art. 6.

La Deputazione elegge, fra i suoi membri effettivi, il presidente.

Le deliberazioni son valide allorchè sono prese con la presenza di almeno quattro membri, ed a maggioranza assoluta dei presenti.

I membri supplenti hanno facoltà di assistere a tutte le adunanze della Deputazione, essi hanno però diritto a voto soltanto quando sostituiscono membri effettivi assenti.

La Deputazione tiene di regola le sue sedute nei locali della Borsa.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal funzionario della stessa Camera all'uopo delegato.

Art. 7.

La Deputazione sorveglia l'andamento della Borsa e provvede perchè siano osservate le leggi e i regolamenti vigenti.

Contro le deliberazioni della Deputazione è ammesso ricorso alla Camera di commercio, industria e agricoltura, entro cinque giorni dalla comunicazione.

Contro la decisione della Camera può proporsi ricorso al Ministro per l'industria ed il commercio entro dieci giorni dalla comunicazione.

CAPO III

Il Comitato di Borsa

Art. 8.

Un Comitato, nominato annualmente dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, ha il compito:

1) di vigilare affinchè i mediatori non eccedano nei limiti delle loro facoltà,

2) di denunciare alla Deputazione di borsa i mediatori e gli operatori in genere che, nella esplicazione della loro attività di Borsa, contravvengono alle leggi e ai regolamenti;

3) di sovraintendere alla polizia della Borsa nell'assenza della Deputazione, con l'obbligo di riferire ad essa sul loro operato;

4) di proporre alla Camera di commercio, industria e agricoltura la formazione dei contratti-tipo, di regolamenti tecnici, peritali o arbitrali;

5) di provvedere all'accertamento dei prezzi per la formazione del listino di Borsa di cui all'art. 24;

6) di svolgere tutte le altre mansioni che le leggi ed i regolamenti attribuiscono al Sindacato dei mediatori.

Art. 9.

Il numero dei membri del Comitato di borsa è determinato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito il parere della Deputazione.

I membri del Comitato sono scelti fra i mediatori, commercianti, industriali e produttori.

La funzione di membro del Comitato è incompatibile con quella di componente della Deputazione.

Il Comitato elegge nel proprio seno un presidente ed, eventualmente, un vice presidente.

CAPO IV

Ingresso in Borsa

Art. 10.

L'ingresso in Borsa è regolato dalla legge e dai regolamenti.

Chiunque chiede di essere ammesso in Borsa deve nella domanda dichiarare di assoggettarsi alle disposizioni del presente regolamento e, in particolare, alle disposizioni relative all'obbligo dell'arbitrato.

Art. 11.

La Camera di commercio, industria e agricoltura determina i diritti dovuti per il rilascio delle tessere di ingresso.

Essa determina altresì i diritti dovuti per l'uso dei telefoni, dei tavoli, delle cabine e di ogni altro servizio posto a disposizione degli operatori di Borsa.

Art. 12.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, sono esclusi dalla Borsa coloro che non eseguono le decisioni arbitrali di Borsa emesse nei loro confronti.

Art. 13.

I provvedimenti di esclusione dalla Borsa, nonchè quelli di revoca dell'esclusione stessa debbono dalla Deputazione essere comunicati a tutte le altre Borse della Repubblica.

CAPO V

Le mediazioni

Art. 14.

I mediatori hanno l'obbligo di fornire alle Camere di commercio, industria e agricoltura e alla Deputazione di borsa tutte le informazioni relative all'attività da essi svolta in Borsa.

Art. 15.

I compensi dovuti ai mediatori iscritti per gli uffici pubblici loro riservati, nonchè le tariffe per le mediazioni di Borsa, sono quelli risultanti dalla apposita tabella.

CAPO VI

Le contrattazioni

Art. 16.

Gli affari conclusi nella Borsa o col riferimento alle condizioni e agli usi di essa, sono sottoposti alle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali della Borsa medesima.

Art. 17.

Nei locali della Borsa si svolgono le contrattazioni relative alle compre-vendite a trattativa privata su semplice denominazione, o su campione o in base a certificato d'origine o di qualità, con l'adozione di contratti tipo o con patti liberamente convenuti.

La Camera di commercio, industria e agricoltura, sentita la Deputazione di borsa, può determinare per alcuni prodotti, merci e servizi nomenclature con le relative caratteristiche merceologiche e tecniche, e stabilire in relazione a ciascuna di esse le modalità di esecuzione dei relativi contratti, salvo patto contrario.

Art. 18.

Le compre-vendite coattive e le aste pubbliche previste dal Codice civile sono eseguite da mediatori iscritti.

L'avviso d'asta o di esecuzione coattiva deve contenere le modalità dell'esecuzione.

Art. 19.

Entro la prima quindicina di dicembre di ciascun anno la Camera di commercio, industria e agricoltura, sentiti la Deputazione e il Comitato di borsa, compila il calendario della Borsa per l'anno successivo e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio.

Il calendario può limitare i giorni destinati alle riunioni della Borsa a determinati giorni della settimana.

CAPO VII

Le consegne, i pagamenti e la costituzione in mora

Art. 20.

Per i contratti conclusi nella Borsa o con espresso riferimento alla Borsa stessa, valgono, salvo diverse pattuizioni, i seguenti termini per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti e per il pagamento del prezzo:

a) nel caso che la consegna o i ritiri siano stati convenuti con la clausola « immediato » o « prontissimo », essi debbono essere eseguiti entro il terzo giorno non festivo successivo alla conclusione del contratto. Trascorso infruttuosamente tale termine la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 24 ore;

b) nel caso che la consegna o il ritiro siano stati convenuti con la clausola « pronto », i termini predetti sono rispettivamente di giorni 8 e di ore 48;

c) nel caso che siano stati convenuti la consegna o il ritiro differiti, se essi non siano eseguiti nel termine convenuto, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 48 ore;

d) nel caso che sia stato convenuto il pagamento anticipato, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 24 ore;

e) nel caso che sia stato convenuto il pagamento contro fattura o al mercato successivo alla consegna, trascorso tale termine, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma ad adempiere l'obbligo predetto entro 48 ore.

Nella determinazione dei giorni utili per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti non si computano i giorni festivi.

Il termine consentito con la diffida ad eseguire la consegna, il ritiro o il pagamento decorre dall'inizio del giorno successivo a quello della spedizione del telegramma, e nel decorso di esso non si comprendono i giorni festivi.

Art. 21.

Trascorso tale termine consentito con la diffida o, in mancanza, otto giorni dal termine fissato, ai sensi delle disposizioni dell'articolo precedente, per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti o per il pagamento del prezzo, il contratto si risolve e la parte adempiente ha diritto a chiedere l'esecuzione coattiva o comunque il risarcimento del danno.

Art. 22.

Nei contratti a consegne differite ripartite a mesi od a date determinate, le eventuali contestazioni su una consegna, anche se seguite da esecuzione coattiva, non pregiudicano il diritto alle consegne ulteriori.

CAPO VIII

Il listino di Borsa

Art. 23.

Le merci, i prodotti ed i servizi che formano oggetto del listino sono determinati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentita la Deputazione di borsa.

Art. 24.

L'accertamento dei prezzi per la formazione del listino è fatta dal Comitato di borsa con l'intervento di almeno un competente della Deputazione.

Il Comitato può valersi per il compimento delle relative operazioni di una o più Commissioni presiedute ciascuna da un membro del Comitato, assistito da un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Art. 25.

La Camera di commercio, industria e agricoltura impartisce al Comitato criteri direttivi per la formazione del listino dei prezzi nei limiti delle disposizioni poste dalle leggi e dai regolamenti.

La stessa Camera cura la pubblicazione del listino.

CAPO IX

Componimento delle controversie

Art. 26.

Le questioni insorte in dipendenza di contrattazioni e di contratti svolti in Borsa possono essere dalle parti deferite alla Deputazione o al Comitato per il tentativo di composizione amichevole della controversia.

Nel caso che il tentativo di conciliazione resti infruttuoso, la controversia, salvo che le parti per atto scritto non convengano diversamente, è devoluta alla decisione di un Collegio arbitrale, da nominarsi volta per volta con le modalità determinate da un apposito regolamento arbitrale approvato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Gli arbitri agiscono in ogni caso quali amichevoli compositori e hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno.

Il presidente della Camera di commercio
DEVOTO

Visto, *il Ministro per l'industria ed il commercio*
VILLABRUNA

(4960)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 9 ottobre 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. dott. Lorenzo Buccellati, Console onorario di Panama a Milano.

(5200)

In data 9 ottobre 1954 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Mario Nunzio Pasquale Lafragola, Vice console onorario di Svezia a Napoli.

(5202)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Siena è vacante la cattedra di « clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5265)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Napoli è vacante la cattedra di « istituzioni di diritto privato » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5266)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 1954, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle Ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna ditta indicati.

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Numero	DITTA	Comune di ubicazione dei terreni	Superficie Ha	Estremi decreto Presidenziale espropriazione N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Estremi registrazione alla Corte dei conti del decreto Presidenziale di determinazione dell'indennità Data	Reg. Agricoltura N.	Foglio	Ammontare indennità lire
	Ente Delta Padano										
1	BARILLARI Devargas fu Augusto e CANELLA Michelina fu Raffaele, vedova Barillari	Migliarino	33.29.89	1537	3-10-52	272 s. o.	24-11-52	22- 9-54	16	316	6.391.788,50
2	CONFORTI Menotti Enea fu Giovanni	Massafiscaglia	55.15.73	3159	18-12-52	13 s. o. 1	17- 1-53	22- 9-54	16	315	8.378.801,65
	Ente Puglia e Lucania										
3	CASILLO Salvatore fu Francesco	San Paolo Civitate	27.15.90	3358	18-12-52	14 s. o. 1	19- 1-53	22- 9-54	16	324	4.155.327 —
4	CHIRO' Maria Amelia Battistina fu Michele	San Nicandro Garganico	103.01.12	782	27- 5-52	162 s. o.	15- 7-52	22- 9-54	16	323	20.277.299 —
5	DE NOTARISTEFANO Laura fu Gianlorenzo	Massafra	9.40.23	4251	28-12-52	19 s. o. 6	24- 1-53	22- 9-54	16	322	1.151.780 —
6	DENTICE DI FRASSO Gerardo fu Luigi	Brindisi	415.01.35	1257	4-11-51	276 s. o.	30-11-51	22- 9-54	16	321	47.662.027 —
7	GIULIO Francesca fu Nicola, in Zuccaro	Nardò	479.31.92	2422	29-11-52	302 s. o. 1	31-12-52	22- 9-54	16	320	31.801.404 —
8	SORELLA Concetta di Carlo	Manfredonia	93.38.55	257	2- 4-52	93 s. o. 1	19- 4-52	22- 9-54	16	319	7.032.509 —
9	STRADA Michele di Guglielmo	Montescaglioso	17.25.94	1743	3-10-52	278 s. o.	1-12-52	22- 9-54	16	317	1.149.660 —
10	TAFURI Marianna fu Bernardino in Sangiovanni	Nardò	97.50.77	4151	28-12-52	19 s. o. 1	24- 1-53	22- 9-54	16	318	4.496.809 —
	Ente Maremma e Fucino										
11	ANDREINI Giovanni, Carlo, Ippolito ed Annamaria, fratelli, fu Corrado	Grosseto	281.75.92	2725	29-11-52	7 s. o. 7	10- 1-53	22- 9-54	16	326	18.846.162 —
12	BASILI Anna fu Nicola	Anguillara Sabazia	69.94.50	4339	28-12-52	19 s. o. 8	24- 1-53	22- 9-54	16	327	6.530.256,90
13	BASILI Anna fu Nicola	Roma	56.79.00	4338	28-12-52	19 s. o. 8	24- 1-53	22- 9-54	16	328	5.460.611.20
14	BAVONA Lida e Dino fu Giovanni	Grosseto	7.40.64	1858	26-10-52	285 s. o.	9-12-52	22- 9-54	16	329	916.273 —
15	BISERNI Giovanni Battista fu Giacomo	Scanzano	17.06.33	1861	26-10-52	285 s. o.	9-12-52	22- 9-54	16	330	749.290 —
16	CANESTRO Antonio fu Carlo	Roma	135.87.80	2882	29-11-52	8 s. o. 5	12- 1-53	22- 9-54	16	331	19.480.376,75
17	FIGOLI DES GENEYS Mariquita fu Eugenio, vedova Barlasca	Piombino	372.00.54	828	27- 5-52	163 s. o.	16- 7-52	22- 9-54	16	332	28.435.880,60
18	MAIANI Angelo fu Francesco	Roccastrada	16.30.07	1195	25- 7-52	218 s. o.	19- 9-52	22- 9-54	16	333	1.682.014 —
19	MORANDINI Torquato fu Vito	Grosseto	12.85.99	2708	29-11-52	7 s. o. 6	10- 1-53	22- 9-54	16	334	1.851.830 —
20	NATI Giovanni Battista fu Francesco	Grosseto	43.50.14	605	14- 5-52	137 s. o.	16- 6-52	22- 9-54	16	335	5.298.106 —
21	PATRIZI-MONTORO Saverio fu Filippo	Cerveteri	397.35.80	3833	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53	22- 9-54	16	336	40.195.389 —
22	PERAGALLO Mario e Vittorio, fratelli, di Cornelio	Roma	82.64.50	3536	18-12-52	14 s. o. 4	19- 1-53	22- 9-54	16	337	9.225.520,65
23	SEVERI Vera fu Romolo	Roccastrada	1.37.86	3548	18-12-52	14 s. o. 4	19- 1-53	22- 9-54	16	338	172.881 —
24	SEVERI Vera fu Romolo	Roccastrada	2.75.73	1775	3-10-52	280 s. o.	3-12-52	22- 9-54	16	339	345.767 —
25	TAGLIAFERRI Galileo Guido fu Giuseppe	Roccastrada	38.34.16	1778	3-10-52	280 s. o.	3-12-52	22- 9-54	16	325	4.605.111 —
26	TOLOMEI-DI LIPPA Pia fu Baldastricca vedova Maiani	Campagnatico	296.20.14	3559	18-12-52	14 s. o. 4	19- 1-53	22- 9-54	16	340	19.179.881 —

Roma, addì 18 ottobre 1954

Visto, p. *il Ministro*: COBIANCHI

(5096)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 254

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 5 novembre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,85	643,75
» Firenze	624,90	642 —
» Genova	624,85	644 —
» Milano	624,85	643,25
» Napoli	624,80	643,20
» Palermo	—	—
» Roma	624,82	643,375
» Torino	624,90	642 —
» Trieste	624,85	—
» Venezia	624,90	643,50

Media dei titoli del 5 novembre 1954

Rendita 3,50 % 1906	66,175
Id. 3,50 % 1902	62,35
Id. 5 % 1935	94,475
Redimibile 3,50 % 1934	82,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	91,825
Id. 5 % 1936	92,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato

MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 5 novembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,83
1 dollaro canadese	»	643,31

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,54

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90.46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87.48	» corona norvegese
Olanda	»	164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142.90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1954, registro Tesoro n. 20, foglio n. 94, è stato respinto il ricorso proposto dal primo ispettore dell'Ufficio italiano dei cambi, dott. Carlo Arzillo fu Francesco, avverso le note informative per il 1952.

(5268)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Graduatoria generale del concorso a trentaquattro posti di ispettore dermosifilografo provinciale

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Veduto il proprio decreto in data 18 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti addì 10 maggio 1952, registro n. 62 Presidenza, foglio n. 296, con cui in applicazione dell'art. 306 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, veniva bandito il pubblico concorso per titoli a trentaquattro posti di ispettore dermosifilografo per le provincie di: Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Belluno, Bergamo, Bolzano, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Como, Cuneo, Enna, Forlì, Gorizia, L'Aquila, Livorno, Macerata, Massa e Carrara, Messina, Nuoro, Parma, Perugia, Pesaro e Urbino, Piacenza, Pistoia, Ragusa, Ravenna, Rovigo, Sondrio, Teramo, Trapani, Trento e Varese;

Visto il decreto del Ministero dell'interno 30 novembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1938, registro n. 5 Interno, foglio n. 195, coi quale venivano fissate le norme per la nomina degli ispettori dermosifilografi provinciali;

Visto il proprio decreto in data 1° agosto 1947, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1947, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 317, contenente modifiche al succitato decreto;

Visti il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa la costituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Veduta la graduatoria dei concorrenti, che hanno conseguito la idoneità, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto in data 8 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1953, registro n. 79 Presidenza, foglio n. [illegible];

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei sanitari dichiarati idonei nel concorso per titoli a trentaquattro posti di ispettore dermosifilografo per le provincie di: Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Belluno, Bergamo, Bolzano, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Como, Cuneo, Enna, Forlì, Gorizia, L'Aquila, Livorno, Macerata, Massa e Carrara, Messina, Nuoro, Parma, Perugia, Pesaro e Urbino, Piacenza, Pistoia, Ragusa, Ravenna, Rovigo, Sondrio, Teramo, Trapani, Trento e Varese:

1)	Grassi Achille	punti	155	1°
2)	Santoianni Giovanni	»	143	2°
3)	Bertellotti Leopoldo	»	142	3°
4)	Agostini Adolfo	»	138	4°
5)	Nicoletti Valerio	»	137	5°
6)	Sebastiani Francesco	»	117	6°
7)	Del Guasta Francesco	»	113	7°
8)	Riggio Tommaso	»	108	8°
9)	Rizzi Virgilio	»	107	9°
10)	Argenziano Giuseppe	»	106½	10°
11)	Ballarini Mario	»	106	11°
12)	Bosco Isidoro	»	105	12°
13)	Tommasi Vittorio	»	102	13°
14)	Gandola Mario	»	101	14°
15)	Ricciardi Luigi	»	100	15°
16)	Frattina Mario	»	99	16°
17)	Tommasoli Vittorio	»	98	17°
18)	Tedeschi Nicola	»	96	18°
19)	Lilla Pier Luigi	»	94	19°
20)	Cremona Giovanni	»	93	20°
21)	Gasparri Enrico	»	91	21°
22)	Montanaro Eugenio	»	90	22°
23)	Biagini Ezio	»	87	23°
24)	Ceccarini Fausto	»	86	24°
25)	Ciaccio Ivan	»	80	25°
26)	Del Grande Luigi	»	79	26°
27)	Serafini Bruno	»	78	27°
28)	Binazzi Maurizio	»	77	28°
29)	Puglisi Guerra Vincenzino	»	76	29°

30) La Scala Matteo	punti	73	30°
31) Sabatini Carlo	»	72	31°
32) Del Percio Giovanni	»	71	32°
33) Braccini Piero	»	70	33°
34) Coppolino Antonio	»	69	34°
35) Zanchi Mario	»	68	35°
36) Donato Eros	»	65	36°
37) Angeli Rodolfo	»	64	37°
38) Stefanin Martino	»	61	38°
39) Marchini Ezio	»	56	39°
40) De Blasio Renato	»	55	40°
41) Amoroso Biagio	»	54	41°
42) Caruso Manlio	»	53	42°
43) Lombardo Leonida	»	52	43°
44) Nazzaro Paolo	»	51	44°
45) Pannoli Francesco	»	50½	45°
46) Resta Vincenzo	»	50	46°
47) Mari Luigi	»	48	47°
48) Zaccherotti Giorgio	»	46	48°
49) Schiano Francesco	»	44½	49°
50) Sturlese Vittorio	»	44	50°

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° marzo 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1954
Registro n. 97 *Presidenza, foglio n.* 231. — FLAMMIA

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 18 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti addì 10 maggio 1952, registro n. 62 Presidenza, foglio n. 296, con cui in applicazione dell'art. 306 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, veniva bandito il pubblico concorso per titoli a trentaquattro posti di ispettore dermosifilografo per le provincie di: Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Belluno, Bergamo, Bolzano, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Como, Cuneo, Enna, Forlì, Gorizia, L'Aquila, Livorno, Macerata, Massa e Carrara, Messina, Nuoro, Parma, Perugia, Pesaro e Urbino, Piacenza, Pistoia, Ragusa, Ravenna, Rovigo, Sondrio, Teramo, Trapani, Trento e Varese;

Visto il decreto del Ministero dell'interno in data 30 novembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1938, registro n. 5 Interno, foglio n. 195, col quale venivano fissate le norme per la nomina degli ispettori dermosifilografi provinciali;

Visto il proprio decreto in data 1° agosto 1947, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1947, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 317, contenente modifiche al succitato decreto del Ministero dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1954 in corso di registrazione alla Corte dei conti con cui è stata approvata la graduatoria dei sanitari dichiarati idonei nel succitato concorso per titoli a posti di ispettore dermosifilografo;

Considerata la opportunità di addivenire alla nomina dei sanitari riusciti vincitori del concorso con decorrenza dal 1° luglio 1954 e per il periodo di un quinquennio;

Tenuto conto del posto o dei posti in ordine di preferenza, ai quali i singoli candidati hanno dichiarato nelle loro domande di aspirare;

Visto il proprio decreto in data 2 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1952, registro n. 69 Presidenza, foglio n. 316, col quale a favore degli incaricati delle funzioni di ispettore dermosifilografo provinciale veniva fissato un assegno di L. 288.000 annue lorde;

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa la costituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Decreta:

I sottoindicati sanitari sono nominati ispettori dermosifilografi per la Provincia a fianco di ciascuno indicata:

1) Grassi Achille: Ancona;
2) Santoianni Giovanni: Campobasso;
3) Bertellotti Leopoldo: Livorno;
4) Agostini Adolfo: Forlì;
5) Nicoletti Valerio: Massa Carrara;
6) Sebastiani Francesco: Arezzo;
7) Del Guasta Francesco: Perugia;
8) Riggio Tommaso: Trapani;
9) Rizzi Virgilio: Piacenza;
10) Argenziano Giuseppe: L'Aquila;
11) Gandola Mario: Como;
12) Ricciardi Luigi: Pesaro Urbino;
13) Frattina Mario: Belluno;
14) Tommasoli Vittorio: Ascoli Piceno;
15) Tedeschi Nicola: Ravenna;
16) Lilla Pier Luigi: Pistoia;
17) Cremona Giovanni: Caltanissetta;
18) Gasparri Enrico: Macerata;
19) Montanaro Eugenio: Parma;
20) Biagini Ezio: Bergamo;
21) Ceccarini Fausto: Chieti;
22) Ciaccio Ivan: Messina;
23) Del Grande Luigi: Cuneo;
24) Serafini Bruno: Nuoro;
25) Binazzi Maurizio: Teramo;
26) La Scala Matteo: Enna;
27) Braccini Piero: Bolzano;
28) Sabatini Carlo: Cagliari;
29) Donato Eros: Gorizia;
30) Angeli Rodolfo: Ragusa;
31) Stefanin Martino: Rovigo;
32) Lombardo Leonida: Sondrio;
33) Pannoli Francesco: Varese;
34) Resta Vincenzo: Trento.

La nomina è fatta per un quinquennio con decorrenza dal 1° luglio 1954 e può essere rinnovata per quinquenni successivi escluso a tutti gli effetti ogni rapporto d'impiego a qualunque titolo.

Al posto di ispettore dermosifilografo è annesso l'assegno annuo di L. 288.000, soggetto alle ritenute di legge e pagabile a rate trimestrali posticipate.

Compete inoltre all'ispettore, nel caso di missione fuori dell'ordinaria residenza in dipendenza dell'incarico affidatogli, il trattamento di missione spettante ai funzionari statali di grado 5°.

La spesa per l'emolumento agli ispettori dermosifilografi di complessive L. 48.960.000, pel quinquennio 1° luglio 1954 30 giugno 1959, graverà sui relativi capitoli del bilancio per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1954
Registro n. 97 *Presidenza, foglio n.* 230. — FLAMMIA

(5259)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per esami a quattro posti di allievo ispettore in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-45 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-45;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945 n. 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, che eleva il limite massimo di età nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, con la quale è stato temporaneamente elevato di anni cinque il limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente la assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove dei caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Vista la legge 5 luglio 1951, n. 519, che ratifica con modificazioni il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente la estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti, in seguito ad azioni singole e collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952 che fissa nei riguardi del territorio della Somalia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 3 novembre 1952, n. 1790, che ratifica il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente la assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 12106/2.15.4.4 del 17 luglio 1954;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattro (4) posti di allievo ispettore in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

Chiunque intenda partecipare al concorso suddetto dovrà rivolgere e fare pervenire apposita domanda al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), non oltre il termine di sessanta (60) giorni decorrenti da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Le domande che fossero presentate o che pervenissero al suddetto Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale, dopo il termine previsto al precedente art. 2, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali od a qualsiasi altro ufficio diverso da quello sopra indicato, non saranno prese in considerazione.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposta su ciascuna di esse.

Art. 4.

Nella domanda, redatta su carta bollata da L. 200, gli aspiranti debbono indicare il proprio cognome, nome, paternità, maternità, data e luogo di nascita. Coloro che, pure avendo superato il 35° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nell'articolo 6 del presente decreto, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età.

Nella domanda stessa i candidati debbono dichiarare:

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio con l'indicazione dell'Università ove la laurea è stata conseguita nonchè la data del conseguimento stesso;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l'eventuale qualità di dipendente statale con la specificazione dell'Amministrazione di appartenenza.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione dell'eventuale partecipazione a precedenti concorsi per lo stesso impiego e con quale esito, nonchè l'accettazione, in caso di nomina, di qualsiasi residenza venisse loro assegnata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Hanno titolo a partecipare al concorso sopra indicato coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza oppure in scienze politiche e sociali.

Art. 6.

Per partecipare al concorso suddetto gli aspiranti, alla data del presente decreto, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

A) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

e) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia; per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

C) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 44:

a) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui alla precedente lettera *A*) si cumulano tra di loro ed entrambe con quelle di cui alla lettera *B*) e *C*), purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Inoltre il limite massimo di età è protratto sino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione, per le vedove dei caduti civili per fatti di guerra, per le mogli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e per le vedove dei caduti in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato. Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è, però, richiesta agli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale) entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente da quello successivo alla data dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Pertanto:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati, in carta bollata da L. 100, dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1945, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare numero 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/OM del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o in dipendenza della guerra 1940-1945 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno produrre il certificato modello 69 in bollo da L. 100 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che durante il servizio militare o civile alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni od a infermità contratte o aggravate per causa di servizio;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualità negli stessi modi indicati alla precedente lettera *g*) per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra;

l) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nei due comma precedenti nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta bollata da L. 100;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i coniugati dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo normale domicilio, provvisto della prescritta legalizzazione.

Tale documento non sarà valido se rilasciato in data anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

La mancata presentazione nel termine di cui al primo comma del presente articolo, dei documenti comprovanti il possesso di titoli preferenziali, comporterà l'esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Pertanto i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno produrre, a pena di decadenza, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti da quello successivo alla data dell'apposita comunicazione i seguenti documenti:

a) uno dei diplomi indicati al precedente art. 5, in originale od in copia autentica notarile;

b) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 6.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

d) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

e) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

g) certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Gli aspiranti invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nazionale e gli invalidi civili per fatti di guerra, debbono produrre un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria anzidetta nella forma prescritta dall'art. 4 ultimo comma del decreto Presidenziale 18 giugno 1952. n 1176.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli allievi ispettori dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Tale accertamento verrà effettuato secondo gli stessi criteri che sono in vigore per l'assunzione, presso le ferrovie dello Stato, degli allievi ispettori da adibirsi a mansioni amministrative;

h) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, per i candidati che abbiano già adempiuto agli obblighi militari, riportante nell'apposito specchietto le risultanze delle eventuali benemerenze di guerra.

Anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva oppure che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi dovranno produrre uno dei suddetti documenti.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che sono stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 100. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, dovrà contenere, oltre alla legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva, dovranno invece produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Art. 9.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), dell'articolo precedente non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo in una Amministrazione dello Stato possono esimersi dal presentare documenti di cui all'art. 8, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), e, ove non siano ex combattenti, quello di cui alla lettera *h*); debbono però esibire una copia dello stato matricolare, fornita di bollo per L. 200, da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

I concorrenti che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre in luogo dei certificati di cui all'art. 8, lettere *c*), *d*), *e*), *g*) ed *h*), primo comma, un certificato (in carta bollata da L. 100) del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano. I concorrenti che si trovino sotto le armi e che rivestano la qualifica di ex combattenti sono però tenuti a produrre i documenti comprovanti tale qualità.

Art. 10.

Tutti i documenti dovranno pervenire al Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale) senza riserve, entro i termini previsti dagli articoli 7 ed 8 del presente decreto. Non è ammesso alcun riferimento a documenti presentati a questa o ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero dei trasporti, eccezione fatta per il titolo di studio originale, in sostituzione del quale dovrà peraltro prodursi un certificato della competente autorità scolastica (in carta da bollo da L. 100). In tal caso, il concorrente indicherà l'Amministrazione presso la quale trovasi depositato il titolo di studio originale.

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire documenti non regolari, potranno — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — essere invitati a regolarizzarli entro il termine che verrà loro comunicato.

I candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno potranno — ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60 — produrre documenti equipollenti a quelli di rito, ovvero far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi, e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati stessi debbono comprovare. In tal caso i candidati dovranno produrre copie conformi dei detti documenti od atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Anche per tali documenti, che risultassero irregolari, la Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel secondo comma del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile normale per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto a favore dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, l'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 11.

Non potranno partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi al grado iniziale del ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, riservato a laureati in giurisprudenza o scienze politiche e sociali.

Art. 12.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta dal notaio. Tale documento dovrà essere legalizzato;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto.

Art. 13.

Gli esami consteranno di quattro prove scritte obbligatorie e di una orale, oltre una prova scritta facoltativa di lingue estere.

Le quattro prove scritte obbligatorie si svolgeranno sopra argomenti tratti dalle materie rispettivamente indicate ai commi *A*), *B*), *C*) e *D*) parte prima del programma di esame di cui al successivo art. 20.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma di esame.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso, se intendano sostenere la prova scritta facoltativa in una o più delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesca.

Art. 14.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere agli interessati.

Per lo svolgimento delle prove di esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 15.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

un consigliere di Stato, presidente;

un referendario della Corte dei conti, membro;

un funzionario del ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di grado non inferiore al 5°, membro;

un funzionario del ruolo suddetto, di grado non inferiore al 6°, membro;

un consigliere o sostituto procuratore generale presso la *Corte di appello di Roma, membro.*

Alla Commissione verrà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti i quali, nella domanda di ammissione al concorso abbiano richiesto di sostenere prove facoltative di esame per le dette lingue.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale suddetto.

Art. 16.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

La prova orale si intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi; la votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Ai candidati che avranno riportato la sufficienza nelle prove facoltative di lingue estere la Commissione attribuirà una votazione aggiuntiva, per ciascun esperimento di lingua, da un minimo di punti 0,18 ad un massimo di punti 0,30.

La votazione definitiva risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove d'esame obbligatorie e la votazione concernente le prove facoltative di lingue.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione definitiva come sopra indicata, tenendo presente, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 17.

I concorrenti che supereranno gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi.

Trascorso l'indicato periodo di prova, coloro che a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che, sempre a giudizio del Consiglio di amministrazione, fossero, invece, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione di prorogare il periodo di prova per non più di altri sei mesi.

Art. 19.

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno mensile, ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° del personale amministrativo (gruppo *A*) e le indennità spettanti per legge.

Art. 20.

Le prove di esame si svolgeranno sopra argomenti del seguente programma:

Parte I:

A) diritto costituzionale;

B) diritto amministrativo;

C) diritto civile e commerciale;

D) economia politica e scienza delle finanze.

Parte II:

1) le materie indicate nella parte I;

2) diritto internazionale pubblico e privato;

3) elementi di diritto e procedura penale;

4) nozioni di contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;

5) nozioni di statistica;

6) leggi e regolamenti principali sull'ordinamento ed attribuzioni dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Parte III:

prova facoltativa (solamente scritto) lingue estere: lingua francese, inglese e tedesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° ottobre 1954

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1954
Registro n. 54 bilancio Trasporti, foglio n. 113

(5235)

Concorso per titoli ad un posto di agente tecnico in prova, nel ruolo del personale tecnico subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, riservato al personale di ruolo della detta Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il regio decreto 3 dicembre 1934, n. 2032, che istituisce due posti di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il regio decreto 26 settembre 1935, n. 1884, che istituisce un posto di capo agente tecnico nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e sopprime un posto di agente tecnico nella stessa Amministrazione;

Visto il regio decreto 12 maggio 1939, n. 753, che istituisce un secondo posto di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il regio decreto 19 luglio 1940, n. 1230, concernente l'istituzione di un terzo posto di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici di cui alla tabella *A* del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, per provvedere al servizio di guida degli autoveicoli della detta Amministrazione centrale.

Art. 2.

E' ammesso a partecipare al concorso stesso il personale subalterno di ruolo comunque denominato, in servizio presso l'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

I candidati debbono avere superato almeno l'esame di compimento elementare inferiore ed essere in possesso, oltre che degli altri prescritti requisiti, della patente di abilitazione di secondo grado per la condotta di autoveicoli.

Per l'ammissione al detto concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici Direzione generale degli affari generali e del personale entro il termine di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

A) il cognome, nome e paternità;

B) l'ufficio ove presta servizio.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) certificato del capo ufficio ove il candidato presta servizio con le qualifiche riportate;

2) certificato del capo ufficio attestante che il candidato è in possesso della patente di secondo grado per la condotta di autoveicoli con l'indicazione degli estremi della patente medesima;

3) documenti e titoli (diplomi, certificati, ecc.) attestanti benemerenze civili e militari, studi percorsi, servizi prestati, ecc.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un direttore capo divisione amministrativo, presidente; di due funzionari del ruolo amministrativo di grado non inferiore al settimo, membri, e di un funzionario del ruolo amministrativo di grado non inferiore all'undicesimo, segretario.

Art. 5.

La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di valutazione dei titoli. Essa esprimerà il proprio giudizio su ogni singolo candidato mediante punti.

Art. 6.

La graduatoria sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1954, n. 1176, e successive integrazioni.

Art. 7.

Il vincitore del concorso sarà nominato agente tecnico in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Art. 8.

Per ciò che non è contemplato nel presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Roma, addì 28 agosto 1954

p. *Il Ministro*: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1954
Registro n. 32 *Lavori pubblici, foglio n.* 378

(5260)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a duecento posti di volontario delle cancellerie e segreterie giudiziarie

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 19 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo successivo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 65 del 20 marzo detto, con il quale è stato bandito un concorso per esame a duecento posti di volontario delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo *B*);

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 1954, n. 1.3.1/12106-2-6-67;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a duecento posti di volontario delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto Ministeriale 19 febbraio 1954, avranno luogo in Roma, nei giorni 17 e 18 novembre 1954, alle ore 8.

Roma, addì 22 ottobre 1954

p. *Il Ministro*: ROCCHETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1954
Registro n. 25, *foglio n.* 152. — FLAMMIA

5286)

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 15 luglio 1954, n. 24294 e n. 24295, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1952 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte mediche di Tarantasca e Cherasco (frazione Roreto), Cossano Belbo-Rocchetta Belbo e Pagno-Castellar-Brondello sono rimaste vacanti di titolare per la rinuncia o l'opzione per altra sede dei rispettivi vincitori precedentemente designati e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione delle sedi suindicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici idonei al concorso suindicato, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuna di esse indicate:

Gallo dott. Bartolomeo: condotta comunale di Tarantasca;

Morino dott. Sebastiano: condotta comunale di Cherasco (frazione Roreto);

Campanini dott. Vincenzo: condotta consorziale di Cossano Belbo-Rocchetta Belbo;

Vado dott. Urbano: condotta consorziale di Pagno-Castellar-Brondello.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei nuovi titolari.

Cuneo, addì 23 ottobre 1954

Il prefetto: JOANNINI

(5207)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il decreto prefettizio n. 24.160 Div. 3ª in data 5 giugno 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 151 del 6 luglio 1954, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a otto posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1952, bandito con decreto n. 21.988 del 15 giugno 1953;

Visto il decreto di data e numero pari a quello sopraindicato con il quale sono state assegnate le sedi alle vincitrici del concorso stesso;

Visti i decreti n. 30.681 del 17 luglio 1954, n. 35.391 del 17 agosto 1954, n. 39.992 del 15 settembre 1954, con i quali, a seguito della rinuncia della vincitrice, la condotta ostetrica del comune di Rocca di Botte è stata assegnata successivamente alle ostetriche Capulli Nunziata, Ruscitti Ida e Turco Domenica, le quali hanno rinunciato alla nomina;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria e all'indicazione in ordine di preferenza delle sedi ha diritto ad essere dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Rocca di Botte, la sig.na Piccioni Rosina;

Visto l'art. 26, primo comma e l'art. 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 24.160 Div. 3ª del 5 giugno 1954, la condotta ostetrica del comune di Rocca di Botte è assegnata all'ostetrica Piccioni Rosina.

Il sindaco del comune di Rocca di Botte è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello del comune di Rocca di Botte.

L'Aquila, addì 9 ottobre 1954

p. *Il prefetto*: ALFANO

(5142)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 21988 Div. sanità in data 12 luglio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 174 del 2 agosto 1954, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a undici posti di medico condotto, vacanti in provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1952, bandito con decreto n. 21988 del 15 giugno 1953;

Visto il decreto prefettizio di data e numero pari a quello sopraindicato, con il quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso stesso;

Ritenuto che il dott. Lulli Paolo, cui era stata assegnata la condotta di Villa Santa Lucia degli Abruzzi ha rinunciato alla nomina e che il dott. De Padua Ulderico, interpellato ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è da considerare rinunciatario, non avendo inviato la sua accettazione entro il termine prefissatogli;

Ritenuto che, in base all'ordine della graduatoria e alla indicazione in ordine di preferenza delle sedi, ha diritto ad essere dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi il dott. Cavalieri Bruno;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 21988 Div. sanità in data 12 luglio 1954, la condotta medica del comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi è assegnata al dott. Cavalieri Bruno.

Il sindaco di Villa Santa Lucia degli Abruzzi è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello del comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi.

L'Aquila, addì 13 ottobre 1954

p. *Il prefetto*: ALFANO

(514?)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.